

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 872)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIRIELLI, BARBERA, GIULIANO e PERITORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1973

Modifica alla legge 28 luglio 1971, n. 558, per la vendita ambulante nei giorni festivi dei frutti di mare e della frutta secca

ONOREVOLI SENATORI. — L'applicazione della legge 28 luglio 1971, n. 558, da parte delle Regioni ha creato notevoli disagi e provocato conseguente malcontento tra i venditori ambulanti di frutti di mare e frutta secca, costretti alla chiusura nei giorni festivi.

È noto che il commercio ambulante dei suddetti prodotti si svolge soprattutto nei giorni festivi nei quali la loro richiesta diventa, per tradizione ormai consolidata, particolarmente sostenuta.

Si potrebbe obiettare che il disagio dei venditori ambulanti è solo iniziale, giacchè esso scomparirà con l'abitudine dei consumatori ad approvvigionarsi del prodotto nella giornata precedente quella festiva.

L'obiezione è facilmente confutabile. Per i frutti di mare essa è addirittura improponibile, giacchè non è possibile ammettere che ci si possa approvvigionare di frutti di mare con un giorno di anticipo, rinunciando automaticamente alla freschezza del prodotto ed esponendosi di conseguenza ai rischi derivanti dall'utilizzazione di frutti di mare avariati, anche e soprattutto in relazione alla natura organica di tale prodotto.

Per la frutta secca, l'obiezione perde efficacia quando si consideri che essa è un tipico prodotto da banco, la cui vendita è in rapporto diretto con l'esposizione che se ne fa al pubblico, esposizione che per la frutta secca è l'unico veicolo pubblicitario valido a destare sollecitazioni immediate presso i consumatori.

Se si tiene conto che, soprattutto nella provincia la quasi totalità della popolazione trova nei giorni festivi l'occasione di dedicare il tempo libero al passeggio per le vie principali del centro abitato, ben si comprende quale sia il disagio dei venditori ambulanti di frutta secca il cui volume di affari non si realizza certamente nella normale routine dei giorni feriali.

Si rende perciò necessario emendare l'articolo 1 della legge 28 luglio 1971, n. 558, integrandolo con un inciso che consenta ai venditori ambulanti di frutti di mare e di frutta secca la vendita dei loro prodotti in tutti i giorni festivi.

Proponiamo perciò il seguente disegno di legge che consta di un solo articolo.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

La lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1971, n. 558, è sostituita dalla seguente:

« *a*) chiusura totale nei giorni domenicali e festivi, ad eccezione della vendita ambulante di frutti di mare e frutta secca, consentita anche nei giorni predetti.

Nelle festività infrasettimanali, inoltre, le rivendite di pane possono essere autorizzate ad effettuare l'apertura antimeridiana limitatamente a questo genere; ».